

TRIBUNALE DI LANCIANO
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(art. 7, comma 1, L. 3/2012)

,
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio MILILLI (C.F. MLLMRZ72B18G141X) del foro di Chieti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ortona alla Piazza Porta Caldari n. 26 (fax e pec cui ricevere le comunicazione di rito 085 9061462 avvmauriziomililli@pec.ordineavvocatichieti.it), giusta procura allegata al presente atto

PREMESSO CHE:

- 1) l'istante versa in una situazione di sovra-indebitamento *ex art. 6 della L. n. 3/2012*; non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica titolare di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata (c.d. socio-garante) che svolge attività d'impresa di piccole dimensioni;
- 2) In particolare, il Sig. è titolare:
 - a) dal 30/04/1994 di una partecipazione dell'8,33% della società denominata Magazzini Astron S.r.l. in liquidazione (**DOC.1**), a favore della quale ha concesso, in qualità di terzo datore d'ipoteca, in garanzia all'allora Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. (oggi BPER BANCA S.p.A.) n. 2 unità immobiliari di sua proprietà entrambi siti in Lanciano (CH) alla via G. Calabro s.n.c. ed individuati in catasto, rispettivamente, al foglio n. 32, par.lla 392, sub.43, p.1S, Cat. D/8, R.C. Euro 2.981,61, nonché al foglio n. 32, par.lla 392, sub.3, p.t., Cat. C/1, classe 8, mq. 223, R.C. Euro 3535,72, giusta copia del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 12.05.2008 ed individuato al n. 6660 di Rep. e n. 3019 di Racc. che si esibisce (**DOC.2**);



- b) dal 30.06.1995 di un'ulteriore partecipazione del 33% della società D.N.D. Immobiliare S.r.l., costruttrice del complesso immobiliare denominato "Il Novecento" ubicato in Lanciano (Ch) alla via De Titta. Al fine di consentire la vendita delle unità immobiliari realizzate, l'istante si è costituito fideiussore, in data 12.03.2001 - con espressa rinuncia al beneficio di previa escussione del debitore principale -, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla predetta società nell'atto di compravendita immobiliare del 12.03.2001, a rogito del Notaio dott. Di Salvo Zefferino di Lanciano, nei confronti degli acquirenti di detti appartamenti (ovvero i Sig.ri Finoli Grazia - per la somma limite di Lire 228.000.000 -, Caporale Anna - per la somma limite di Lire 320.000.000 -, Caporale Marisa - per la somma limite di Lire 320.000.000 - e Virtù Nicola Gianni - per la somma limite di Lire 228.000.000 -), a titolo "*di risarcimento del capitale, interessi e danni, derivanti da evizione, o dall'esito negativo dei contenziosi tra la D.N.D. Immobiliare S.r.l. ed il confinante Avv. Pietro Salvatore, suoi eredi o successori*", come da copia delle n. 3 fideiussioni rilasciate che si esibiscono **(DOC.3)**;
- c) dell'impresa individuale avente ad oggetto la vendita di articoli da regalo e "*liste nozze*" con valori reddituali notevolmente inferiori alle c.d. "*soglie di fallibilità*";
- 3) sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7, comma 2, della Legge 3/2012, in quanto il debitore:
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
 - non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge 3/2012;
 - ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come *infra* allegata);
- 4) sussiste un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 5) tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori:



1. Come sopra-accennato al punto 2), par. a), nel luglio del 2008 il sig. aveva prestato garanzia ipotecaria, unitamente alla fidejussione del sig. (padre del ricorrente, deceduto il 27 luglio 2009), per il mutuo stipulato dalla allora società Magazzini Astron s.r.l. (oggi in liquidazione) con l'allora B.P.L.S. (oggi BPER BANCA S.p.A.). Tuttavia, l'attività svolta dalla società garantita ha maturato risultati negativi e, vista la non profittabilità dell'iniziativa imprenditoriale, è stata posta in liquidazione, determinando l'impossibilità di restituire il finanziamento concesso e la conseguente mancata liberazione delle n. 2 unità immobiliari di proprietà dell'istante oggetto d'ipoteca.
Alla luce di ciò, appare evidente come la quota sociale della Magazzini Astron Sr.l. in liquidazione di proprietà del ricorrente è, all'attualità, priva di valore;
2. l'istante, giusta richiamo al suesposto punto 2), par. b), è socio dell'azienda D.N.D. srl immobiliare e ha rilasciato n. 3 fidejussioni personali a favore degli acquirenti del complesso immobiliare - denominato "il Novecento" - realizzato da detta società, a garanzia dell'eventuale esito infausto del giudizio amministrativo (allora ancora pendente) incardinato dall'Avv. Pietro Salvatore per l'annullamento della concessione edilizia n. 180 del 07.04.1998, in virtù della quale il complesso immobiliare sopra-citato è stato costruito.
Dopo anni di contenzioso, il permesso di costruire è stato revocato e il sig. è stato chiamato a rispondere delle fidejussioni prestate: ciò ha comportato che, all'attualità, la quota sociale del ricorrente nella società D.N.D. srl immobiliare è del tutto priva di valore;
3. Nel contempo, l'attività che il Sig. svolgeva in proprio, di cui al suddetto punto 2, par. c), ha subito una notevole contrattura nel corso degli anni, a causa sia della crisi economica che del mutare degli usi e dei costumi della clientela, meno orientata all'acquisto dell'oggettistica da cerimonia.
Ciò ha comportato un consistente e costante calo del fatturato, con irrisorietà dei guadagni derivati da tale attività, come attestato dalle



dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**DOC.4**) e dalle scritture contabili degli ultimi tre esercizi con attestazione di conformità (**DOC.5**), allegata alla presente proposta ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l.n.3 del 2012. All'esito di ciò, l'istante ha provveduto alla cessazione definitiva di detta attività commerciale nel corso dell'anno corrente, anche al fine di evitare che maturassero ulteriori debiti a causa del suo svolgimento, essendo ormai divenuta infruttuosa.

4. A causa del calo dei guadagni e delle perdite subite dall'attività d'impresa svolta in forma individuale, l'istante ha subito altresì una procedura esecutiva immobiliare presso l'Intestato Tribunale di Lanciano (R.G.E. n. 13 del 2017) – attualmente ancora pendente – avente ad oggetto l'ulteriore immobile di sua proprietà, individuato catastalmente nel comune di Lanciano al foglio 32, par.lla 392, sub 3, cat. C1, classe 8, consistenza 223 mq, rendita catastale € 3.535,72.

In data 14.11.2019, è stato peraltro infruttuosamente esperito sul suddetto bene il quinto tentativo di vendita con un prezzo base d'asta pari ad Euro 168.000,00 (con offerta minima di Euro 126.000,00), come da estratto cronologico del fascicolo della procedura che si esibisce (**DOC.6**). In particolare, si osserva che l'asta è andata deserta nonostante una decurtazione di circa il 70% del valore di stima originario del bene esecutato (pari ad Euro 425.454,00);

5. Alla luce di quanto sopra esposto al punto precedente, si può ragionevolmente sostenere che, nel complesso, l'indebitamento del sig. è avvenuto non al fine di godere in proprio di utilità o per proprio benessere, bensì per far fronte alle obbligazioni derivanti dalle garanzie prestate a favore delle società partecipate (ovvero le n. 3 fidejussioni prestate a garanzia della società D.N.D. s.r.l. e l'ipoteca concessa per il mutuo elargito alla Magazzini Astron s.r.l.), nonché a causa della crisi economica e del cambio degli usi e costumi che hanno ridotto enormemente i guadagni dell'attività d'impresa espletata;
6. L'elenco di tutti i beni posseduti dal sottoscritto è allegato alla presente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 3/2012 (**DOC. 7**);



7. L'istante, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 3/2012, segnala di aver ceduto in data 21/12/2017 la nuda proprietà dell'appartamento sito in Lanciano (CH) in cui risiede e delle relative pertinenze (**DOC. 8**), al fine di estinguere e rinegoziare taluni debiti preesistenti, riservandosi il diritto di usufrutto che è parte integrante del proprio sostentamento attuale, potendo in tal modo evitare costi ulteriori per l'abitazione principale;
- 8) Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 3/2012, il ricorrente deposita altresì l'elenco delle spese correnti annue necessarie al proprio sostentamento ed in costanza di usufrutto sull'abitazione principale (**DOC. 9**), nonché il proprio stato di famiglia (**DOC. 10**);
- 9) A causa della recente cessazione della propria attività d'impresa, il ricorrente risulta attualmente inoccupato, potendo pertanto beneficiare, all'attualità, dei soli contributi economici dei propri familiari ed, in particolare, del contributo fornito dalla madre pensionata, non convivente;
- 10) In data 30.12.2019, l'istante ha ricevuto, in rinnovazione di precedente, una **proposta irrevocabile di acquisto da parte della Sig.ra**
avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare di proprietà
del medesimo ad un prezzo complessivo di Euro 180.000,00, sottoposta a condizione che siano liberati gli eredi del Sig. per la fideiussione da quest'ultima rilasciata a garanzia del mutuo ipotecario del 12.05.2008 e sopra-descritto al punto 2, par. a), (**DOC.11**);
- 11) Alla luce di quanto sopra, stante la presenza di una situazione di sovra-indebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, **l'istante ha predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento**, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente, denominato "Associazione OCC Commercialisti Associati" - iscritto al n. 39 del registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 - e, segnatamente, dell'*advisor*, dott. Nicola Ciampoli, e del Gestore della Crisi nominato, dott. Alessandro Rogoli, per il procedimento in esame in data 17.12.2019;

^^^^^^



Tanto premesso, si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta, tenendo conto del carico debitorio di seguito indicato e della sopra-descritta situazione reddituale e patrimoniale del Sig. :

A) SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL SIG.

La composizione dei debiti del proponente è indicata nella Tabella di seguito formulata, in cui viene data evidenza di ciascun creditore, degli importi dei relativi crediti e delle ragioni dell'indebitamento

CREDITORE	IMPORTO
OCC (incluso fondo spese)	€ 13.000,00
LEGALE (Avv. M. Mililli)	€ 7.000,00
ADVISOR (Dott. N. Ciampoli)	€ 5.000,00
BPER BANCA S.P.A. (PRELIOS CREDIT SERVICING SPA)	€ 229.995,95
DELEGATO VENDITA (Dott. Ezio De Ritis)	€ 5.000,00
SOGET (Enti locali)	€ 12.097,92
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 51.497,71
Finoli Grazia	€ 96.617,89
Caporale Anna e Caporale Marisa	€ 97.842,82
Virtu Nicola Gianni	€ 92.140,86
Totale	€ 610.193,15

Di seguito, viene invece riportato il prospetto relativo all'individuazione delle spese necessarie per il sostentamento del Sig. , che è celibe e senza figli (**sub.doc.10**).

RIEPILOGO SPESE ANNUALI DEL SIG. (sub.DOC.9)

Energia elettrica	Euro 900,00
Gas	Euro 720,00
Acqua e rifiuti	Euro 500,00
Spese condominiali	Euro 500,00
Spese telefoniche	Euro 200,00
Assicurazione infortuni e malattie	Euro 650,00
Imposte e tasse	Euro 1.500,00
Spese varie alimentazione	Euro 7.200,00
Spese per abbigliamento	Euro 1.200,00
Spese mediche	Euro 500,00
Spese varie e straordinarie	Euro 1000,00
Totale	Euro 14.870,00



^^^

B) CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il Sig. propone di soddisfare i propri creditori, come sopra-individuati, mettendo a loro disposizione **l'intera somma di Euro 180.000,00** da ricavare dalla vendita di tutti i propri beni immobiliari, per effetto della proposta irrevocabile di acquisto condizionata formulata dalla Sig.ra e sopra-descritta al punto 11) delle premesse del presente atto (sub.doc.11).

Il presente piano è stato sottoposto ad attestazione da parte professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente, denominato "Associazione OCC Commercialisti Associati, che ne ha certificato la fattibilità, giusta copia della relazione del 18.12.2019 in allegato **(DOC.12)**.

In caso di accettazione e conseguente perfezionamento della vendita immobiliare a favore della Sig.ra, si realizzerà pertanto un attivo patrimoniale di Euro 180.000,00 – corrispondente al netto ricavabile dalla vendita in esame – da **devolvere integralmente a favore dei creditori**.

In particolare, la presente proposta prevede il soddisfacimento dei creditori, previa la loro suddivisione in classi omogenee, così costituite:

1. Creditori da soddisfare in pre-deduzione, per complessivi Euro 25.000,00;
2. Creditori non falciabili (I.V.A.) *ex art. 7 L. 3/2012*, per Euro 14.356,00;
3. Creditori con privilegio ipotecario, per complessivi Euro 229.995,95;
4. Creditori con privilegio *ex art.2751 bis c.c.*, per complessivi Euro 5.000,00;
5. Creditori con privilegio *ex art.2752 c.c.*, per complessivi Euro 12.097,92;
6. Creditori chirografari per la complessiva somma di Euro 323.398,71.

^^^

a) Pagamento dei creditori privilegiati come esposto nella seguente tabella:



CREDITOR E	TIPOLOGI A CREDITOR E	CLASSE PRIVILEGIO	IMPORT O	PERCENTUAL E DI SODDISFO	IMPORT O
AGENZIA RISCOSSION E	ERARIO IVA	NON FALCIDIABIL E	€ 14.356,00	100%	€ 14.356,00
PRELIOS CREDIT SERVICING SPA mandataria di AQUI SPV SRL	ISTITUTO BANCARIO	PRIMA CLASSE	€ 229.995,95	39%	€ 89.698,42
DOTT. EZIO DE RITIS	DELEGATO ALLA VENDITA	SECONDA CLASSE	€ 5.000,00	25%	€ 1.250,00
SOGET	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	TERZA CLASSE	€ 9.073,84	21%	€ 1.905,51

b) Pagamento parziale di tutti i crediti chirografari, per un importo pari al 10,00% dell'importo nominale di ciascun credito, come esposto nella seguente tabella:

CREDITOR E	TIPOLOGIA CREDITORE	PRIVILEGI O	IMPORT O	PERCENTUA LE DI SODDISFO	IMPORT O
PRELIOS CREDIT SERVICING SPA mandataria AQUI SPV SRL PER PARTE DEGRADAT	ISTITUTO BANCARIO	CHIROGRAF O	€ 140.297,5 3	10%	€ 14.029,75



A					
DOTT. EZIO DE RITIS PER PARTE DEGRADAT A	DELEGATO ALLA VENDITA	CHIROGRAF O	€ 3.750,00	10%	€ 375,00
SOGET PER PARTE DEGRADAT A	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	CHIROGRAF O	€ 7.168,33	10%	€ 716,83
AGENZIA RISCOSSIONE	ERARIO NO IVA	CHIROGRAF O	€ 37.141,71	10%	€ 3.714,17
SOGET	ERARIO NO IVA	CHIROGRAF O	€ 3.024,08	10%	€ 302,41
FINOLI GRAZIA	FIDEJUSSIO NE	CHIROGRAF O	€ 96.617,89	10%	€ 9.661,79
VIRTU' NICOLA GIANNI	FIDEJUSSIO NE	CHIROGRAF O	€ 92.140,86	10%	€ 9.214,09
CAPORALE ANNA E CAPORALE MELISA	FIDEJUSSIO NE	CHIROGRAF O	€ 97.842,82	10%	€ 9.784,28

Nel piano è peraltro prevista la somma di Euro 25.000,00 quali spese complessive di procedura ed, in particolare, i compensi per l'Organismo di composizione della crisi e per l'*advisor* e spese legali.

^^^

C) SULL'ARCO TEMPORALE PREVISTO PER I PAGAMENTI AI CREDITORI

In caso di accoglimento della presente proposta, sarà data attuazione al piano di pagamento dei debiti del Sig. nei termini sopra-descritti alle Tabelle

a) e b) entro il termine di trenta giorni dall'accettazione della proposta di acquisto condizionata formulata dalla Sig.ra in data 30.12.2019.



^^^

D) CONVENIENZA DELL'ACCORDO PROPOSTO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta sopra-formulata presenta degli aspetti di indubbia convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione del fatto che, nel corso della procedura esecutiva n. R.G.E. n. 13 del 2017 sopra-citata, sono già andate deserte n. 5 vendite all'asta relative ad una parte cospicua del patrimonio immobiliare del Sig.(con una decurtazione – all'attualità - di circa il 70% del valore di stima dell'immobile), dimostrando la scarsa appetibilità del suo complesso immobiliare a tale forma di realizzo.

Appare pertanto evidente come l'importo messo a disposizione dal proponente nella presente proposta risulti sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori, all'esito di una procedura alternativa di liquidazione dei beni.

^^^

Alla luce di quanto esposto, il proponente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

All.Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 3/2012:

1. di ammettere alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento di cui all'art. 7, comma 1, L. n. 3/2012 il Sig.
2. di fissare, conseguentemente, con decreto udienza avanti a sé, notiziando i creditori della proposta formulata e del pedissequo decreto nei termini di legge, nonché disponendo idonea forma di pubblicità al medesimo, a cura dell'organismo di composizione della crisi;
3. di ordinare, *ex art. 10, comma 2, lett.c) l. n. 3/2012*, che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo.

In subordine, in caso di non accoglimento dell'istanza di accordo della composizione della crisi, si chiede disporsi la procedura liquidatoria del patrimonio del Sig. .



^^^

In via istruttoria,

Si depositano i documenti richiamati in premessa e tutta l'ulteriore documentazione esaminata dall'O.C.C., ai fini della redazione della presente proposta.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il c.u. è pari ad Euro 98,00.

^^^

Salvis iuribus

Ortona/Lanciano, 30.12. 2019

Avv. Maurizio Mililli

